



SEZIONE PUGLIA

L'AIB è iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)

Sede: c/o Teca del Mediterraneo – Via G. Gentile, 52, 70126 - BARI - C.F.: 02903570584 – P.IVA: 01132481001
mail segreteria AIB: puglia@pug.aib.it – mail presidente AIB – Puglia: margheritarubino57@gmail.com

Al Signor Sindaco
Dott. **Antonello DE NUZZO**
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)

sindaco@comune.francavillafontana.br.it

OGGETTO: *Gara d'appalto per l'affidamento di attività e servizi a supporto della biblioteca comunale di Francavilla Fontana: richiesta chiarimenti.*

Gent.mo Sig. Sindaco,

L'Associazione Italiana Biblioteche, rappresentativa della professione bibliotecaria a livello nazionale (ex art. 26 D.Lgs. 206/2007 e successivo Decreto del Ministro della Giustizia, 7 gennaio 2013), che ha tra i propri scopi statuari l'affermazione della specificità professionale del bibliotecario e la promozione e lo sviluppo delle biblioteche in Italia, ha esaminato il bando sulla gestione della Vs. Biblioteca Comunale ed ha letto le sue "Considerazioni" pubblicate su Facebook.

In merito al punto 3) delle sue "Considerazioni" e alla *lex specialis* solleviamo alcune criticità:

L'imponibile di manodopera inserito nel bando di gara, secondo la configurazione rinvenibile dall'art. 100 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. (ex art. 69 del D. Lgs. N. 163/2006), costituisce una condizione di esecuzione del contratto. La violazione dell'obbligo derivante da tale clausola si riflette sulla responsabilità dell'appaltatore. Secondo l'ANAC "l'inadempimento rileva nell'ambito della responsabilità contrattuale, [...] la stazione appaltante è legittimata ad avvalersi dei rimedi di materia civilistica, previsti nel contratto, ad esempio clausola risolutiva espressa e penali, e dalle leggi".

Si tratta quindi di un'offerta condizionata che si traduce in una **compressione irragionevole della libertà imprenditoriale**. Secondo la giurisprudenza qualsiasi clausola sociale deve conformarsi, comunque, ai principi nazionali ed europei che tutelano la concorrenza e devono sempre rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Ciò posto, il Codice degli Appalti, prevede comunque che alle clausole sociali finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali (art. 50), si possono affiancare clausole che perseguono altri interessi sociali rilevanti. Sempre secondo l'ANAC, [Linee Guida recanti "*La disciplina delle clausole sociali*"] le S.A. possono inserire, quindi, clausole diverse da quelle rivolte ad assicurare i livelli occupazionali quali, ad

esempio, la rilevanza sociale e ambientale. “Nella predisposizione dei bandi di gara, le stazioni appaltanti procedono in modo equilibrato, avendo cura di: - non introdurre specifiche che potrebbero determinare effetti anticoncorrenziali o **incompatibili con la libera iniziativa economica**”.

Tra gli interessi che possono essere presi in considerazione, a titolo semplificativo, rientrano: il contenimento di consumi energetici, l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori, la riduzione delle emissioni inquinanti, l'inserimento di lavoratori svantaggiati (es. disoccupati di lunga durata, persone con disabilità in quantità superiori allo standard previsto dalla legislazione sociale nazionale) ma non certamente la **residenza**.

A tal proposito si vedano i seguenti pareri:

Parere sulla Normativa del 30/07/2013 - rif. AG 44/13 d.lgs 163/06 Articoli 69 - Codici 69.1

Con riguardo alla prioritaria assunzione di soggetti disoccupati, l'Autorità (cfr. Parere n. 44/2010, AG 41/2012 e delibera n. 97/2012), ha affermato che l'obbligo di impiegare lavoratori svantaggiati, quale condizione di esecuzione dell'appalto, risulta conforme al disposto dell'art. 69, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purché vengano rispettati i criteri individuati dal Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (oggi artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), agli aiuti di Stato in favore dell'occupazione. Alla luce del Regolamento, è da ritenersi compatibile con il diritto comunitario l'indicazione di assumere soggetti che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, lett. f). La prioritaria assunzione di soggetti disoccupati residenti nell'ambito territoriale della stazione appaltante appare compatibile solo nella misura in cui la condizione di disoccupazione sia considerata nei limiti di cui al Regolamento CE 12 dicembre 2002 n. 2204 e purché sia estromesso il vincolo della residenza locale.

Parere sulla Normativa del 06/10/2014 - rif. AG 30/14 - (Massime)

Istanza di parere, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 – Città di Alcamo – Bando di gara per Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali - Clausola sociale di imponibile di manodopera – Bisogni occupazionali del territorio - Compatibilità con il diritto comunitario – Non sussiste

Tale formulazione dovrà tuttavia espungere dal proprio articolato la considerazione del criterio localistico (reperire prioritariamente manodopera e maestranze “locali”), che risulta, invece, non conforme ai principi di concorrenza.

La richiesta della **residenza viola**, pertanto, a nostro parere, **i principi del diritto comunitario, e, soprattutto, il divieto di effettuare discriminazioni basate sulla territorialità.**

Infatti, nell'introduzione del criterio localistico si intravede una violazione dell'art. 39 del Trattato UE, degli artt. 3, 16 e 97 della Costituzione e dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) nonché dei principi generali in materia (art. 51 e 117 della Costituzione, art. 38 del D.lgs. n. 165/20018).

L'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno attuabili con identico risultato.

Altra criticità che emerge dal bando è che, secondo la normativa nazionale ed europea, qualsiasi clausola sociale deve rispettare la libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, tanto è vero che Lei stesso fa riferimento al “limite di compatibilità con l'organizzazione dell'impresa subentrante”.

Inoltre e innanzitutto, la base d'asta prevista risulta incongrua rispetto a tutte le attività previste nel bando. Le mansioni richieste dal bando, nel suo complesso, non sono certo quelle dell'Aiuto-bibliotecario quanto quelle del **Bibliotecario** con la **“B” maiuscola**, su cui è impensabile applicare la clausola di imposizione di manodopera. Stiamo parlando, infatti, di lavoro intellettuale e non di lavoro manuale per il quale la clausola di imposizione di manodopera è comunemente ammessa.

Il Capitolato prescrive che n. 1 Aiuto bibliotecario, dovrà *garantire la presenza in Biblioteca per un numero di almeno 30 ore settimanali*, ovvero l'intero monte ore previsto dall'appalto.


La base di gara non tiene conto, quindi, del lavoro che dovrà essere reso dal *Responsabile di progetto*, il quale sarà *responsabile della gestione del servizio e manterrà i rapporti con l'A.C. garantendo il supporto per la partecipazione ai bandi e per la formazione del personale dell'Ente*, tra cui "Il supporto per la partecipazione ai bandi" ovvero l'attività di progettazione in grado di consentire all'Ente di candidare proposte valide al fine di ottenere finanziamenti che rappresenta una competenza elevata e presuppone conoscenze approfondite e necessita di esperienza qualificata. Il bando non tiene neanche conto delle spese per la formazione in materie biblioteconomiche (descritta tra l'altro dal Capitolato come *immediata, adeguata e continua*) rivolta al personale dell'Ente che presuppone la disponibilità di esperti.

Inspiegabile, infine, l'assenza dei requisiti del personale, anche per l'aiuto-bibliotecario, che, come si evince dai documenti di gara e dalle Sue parole, va ad integrare il servizio bibliotecario già garantito, ovvero coprirà un orario di apertura al pubblico aggiuntivo all'orario garantito dal personale dell'Ente, pertanto, lavorerà in solitudine.

Per tutto questo, restando a Sua completa disposizione, chiediamo il ritiro del bando e la ripubblicazione con i dovuti adeguamenti.

Certi di un benevolo accoglimento, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente AIB Puglia
Dott.ssa Margherita Rubino



Dr. Margherita Rubino, Bibliotecario. Professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013.

Iscritto nell'Elenco degli Associati AIB - Delibera E/2014/1365

Latiano (Br) 3402979813

margheritarubino57@gmail.com